



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.pugliaind@pec.it](mailto:appello.pugliaind@pec.it)  
PEC GS: [giudice.pugliaind@pec.it](mailto:giudice.pugliaind@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 304 del 9 Giugno 2025

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 4 Giugno 2025, ha adottato la seguente

#### DECISIONE

in ordine al deferimento n. 27317/1084 pfi 24-25/PM/vcf a carico della società **A.S.D. Grottaglie Calcio e del tesserato Simona Lomartire**. - che qui si intende integralmente riportato - con cui il Procuratore Federale Interregionale ha deferito la **sig.ra Simona Lomartire e la società A.S.D. Grottaglie Calcio**, a seguito dell'istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1084 pfi 24 – 25, avente ad oggetto: *“mancato adempimento da parte della A.S.D. Grottaglie Calcio all’obbligo di corrispondere al calciatore sig. Nicolas Leandro Rossetti Lado la somma accertata dal Collegio Arbitrale della L.N.D., con lodo n. 196/2024-25, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia”* per rispondere:

- la sig.ra **Simona Lomartire**, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD Grottaglie Calcio, della violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94<sup>ter</sup>, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Nicolas Leandro Rossetti Lado la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 196/2024-25 del 10.3.2025, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec dell'11.3.2025;

-la società **ASD Grottaglie Calcio**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Simona Lomartire, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza fissata in data 04/06/2025 nessuno è comparso per le parti deferite, né risultano pervenute memorie o istanze difensive. È comparso in udienza il rappresentante della Procura Federale Interregionale, avv. Raffaele Di Ponzio, il quale, all'esito della propria requisitoria, ha concluso per l'accoglimento dei deferimenti su richiamati, chiedendo:

- **per la sig.ra Simona Lomartire:** l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (SEI);
- **per la società A.S.D. Grottaglie Calcio** l'applicazione della sanzione della penalizzazione di 1 (UNO) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025 – 2026 e l'ammenda di € 600,00;

Il Tribunale, dopo essersi riservato, ha deciso come da dispositivo pubblicato in pari data.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che il quadro probatorio e le relative risultanze documentali configurino inequivocabilmente la responsabilità della sig.ra Simona Lomartire e della società A.S.D. Grottaglie Calcio, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di accusa della Procura Federale Interregionale.

Il tutto, come risulta dall'acquisizione dell'atto proveniente dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., ritualmente notificato - a mezzo posta elettronica certificata - alla società in questione di cui, alla data degli eventi, la sig.ra Simona Lomartire era il Presidente, dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, come in dettaglio di seguito indicato:

- lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 196/2024-25 del 10.3.2025, comunicato alla società ASD Grottaglie Calcio a mezzo pec dell'11.3.2025, relativo al pagamento al calciatore Nicolas Leandro Rossetti Lado.

Detto quadro probatorio, a carico della sig.ra Lomartire e della società da lei rappresentata, appare fondato: il Collegio ha altresì preso atto che la medesima sig.ra Lomartire non ha neanche inteso comparire in udienza o produrre memorie difensive né in proprio, né quale Presidente della A.S.D. Grottaglie Calcio.

È, pertanto, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, per le contestazioni loro ascritte, ritenute coerenti con il quadro sanzionatorio previsto dagli artt. 4 e 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Va, altresì, considerata l'accertata recidiva specifica per fatti della stessa natura, comminata con provvedimento, emergendo precedenti sanzioni comminate da questo Tribunale Federale Territoriale all'udienza del 23/04/2025, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 290 del 21/5/2025.

### P.Q.M.

### DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Grottaglie Calcio la penalizzazione di 1 punto in classifica - da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 - e l'ammenda di € 600,00;
- 2) di comminare al tesserato Simona Lomartire l'inibizione per mesi 6.

Il Relatore  
Avv. Alessandro AMATO

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 9 Giugno 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 9 Giugno 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

a) **deferimento n. 28295/612 pfi 24-25/PM/rm a carico del tesserato Cordoba Mena Cristian Andres.**

DELIBERA

1) di comminare al tesserato Cordoba Mena Cristian Andres la squalifica per 4 giornate.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore  
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente  
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 9 Giugno 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

## **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
BANCA: **UNICREDIT**  
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 9/6/2025.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**